Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. III, 4 novembre 2025, *Vainik e altri c. Estonia* (ric. n. 17982/21 e altri)

Carceri *tobacco-free*: la persuasione di un precedente *in fieri*. Riflessioni a margine di Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. III, *Vainik e altri c. Estonia* (ric. n. 17982/21 e altri), 4 novembre 2025.

Tobacco-Free Prisons: The Persuasive Value of a Precedent in fieri.

Notes on European Court of Human Rights, Third Section, Vainik and Others v. Estonia (app. no. 17982/21 and others), 4 November 2025.

Alessia Mazzù
Dottoranda di ricerca in Diritto Penale nell'Università degli Studi di Messina

Sommario: 1. Il caso: i divieti di *Viru Vangla.* - 2. Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo: le norme convenzionali violate. - 3. Il nodo sciolto dalla Corte: il sostrato di diritto dei ristretti è inviolabile? - 4. Il rinvio alla Grande Camera: le sorti di un precedente incompiuto.

ABSTRACT

Per la prima volta, la giurisprudenza europea dei diritti umani si è pronunciata sul divieto assoluto di fumo negli istituti di pena adottando una prospettiva inedita e squisitamente garantista: quella dei detenuti fumatori. Nel censurare la condotta dello Stato convenuto, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'imposizione di un divieto totale nei confronti dei detenuti del carcere di *Viru* integrasse un'indebita ingerenza nella sfera privata e perciò la violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Ciononostante, a dispetto dell'innegabile portata dirompente del *decisum*, le successive vicende processuali hanno impresso al caso un inaspettato cambio di passo, confinando la portata innovativa del pronunciamento in un oblio giuridico che ne ha definitivamente vanificato l'attuazione.

For the first time, European human rights jurisprudence has ruled on absolute smoking bans in penal institutions by adopting a novel and distinctly protective perspective: that of smoking detainees. In censuring the conduct of the respondent State, the Strasbourg Court found that imposing a total ban on the inmates of Viru Prison constituted an

unwarranted interference with their private life, thereby breaching Article 8 of the Convention. Nevertheless, despite the undeniable groundbreaking import of the decisum, subsequent procedural developments brought about an unexpected halt to the case, relegating the innovative reach of the ruling to a state of legal oblivion that definitively precluded its implementation.

1. Il caso: i divieti di *Viru Vangla*

Nella prigione regionale di *Viru*, nel cuore dell'entroterra estone nordorientale, il 24 aprile del 2017 veniva modificato il regolamento procedurale delle carceri (*Viru Vangla kodukord*): nei locali del penitenziario, a far data dal successivo ottobre, entrava in vigore il divieto assoluto di fumo per tutti i detenuti[1].

La nuova prescrizione si uniformava al più ampio itinerario assunto dal Governo estone che già il 6 ottobre 2016, ritoccando le disposizioni del Regolamento Interno Carcerario (*vangla sisekorraeeskiri*), aveva introdotto la proibizione, per i reclusi, di detenere prodotti fumabili a base di tabacco ovvero oggetti utilizzati o utilizzabili per assemblarli o fumarli (i.e. «prodotti del tabacco»)[2]. Ad anticipare la draconiana svolta della disciplina inframuraria erano state diverse prescrizioni, varate tra il maggio 2016 e l'ottobre 2017, intese a comprimere progressivamente il diritto dei detenuti e degli internati di fumare, delineando un'*escalation* sempre più aspra di divieti. L'impianto normativo prevedeva l'introduzione di molteplici incentivi rivolti ai ristretti intenzionati a smettere di fumare prima dell'entrata in vigore del *ban*: i) sessioni di consulenza individuale o di gruppo; ii) possibilità di consultare e prendere in prestito materiale informativo pertinente; iii) somministrazione di una quota aggiuntiva di frutta a cena per i non fumatori; iv) facoltà di acquistare 1 kg extra di frutta e verdura presso lo spaccio interno; v) possibilità di assistere, con cadenza mensile, alla proiezione di un film.

In questo arco temporale, la sezione n. 12.4 del Regolamento interno del carcere di *Viru* veniva perciò modificata con ambigua e singolare frequenza. Dapprima veniva disposta la riduzione del quantitativo di sigarette che ogni recluso poteva detenere o portare con sé nello spazio dedicato al

[1] Le modifiche apportate al regolamento il 24 aprile 2017 sono entrate in vigore il 1° ottobre 2017.
[2] La modifica attiene, nel dettaglio, alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 72 del Ministro della Giustizia sulle *Internal Prison Rules.*

consumo, successivamente ne veniva fissato il limite numerico: prima tre, poi due, infine una sola e, dopo l'aprile 2017, nessuna[3].

Il memorandum esplicativo al Regolamento ne chiariva tuttavia la *ratio*: tutelare la salute dei detenuti e del personale carcerario (coinvolto, d'altra parte, nell'aiutare i primi a superare le dipendenze) garantendo al contempo la sicurezza e un impiego più efficiente delle forze pubbliche all'interno dell'istituto. La popolazione detenuta avrebbe dunque tratto beneficio dalla novella sotto un duplice profilo: i) una rafforzata tutela del diritto alla salute; ii) una contrazione della spesa pubblica destinata alle cure sanitarie e ai percorsi trattamentali volti ad arginare le tabagopatie[4]. La misura, d'altronde, non disvelava neppure un concetto inedito nel panorama internazionale: lo *smoking ban*, lo specificava lo stesso memorandum, era già operativo in tutte le carceri federali degli Stati Uniti d'America, in Australia e in Nuova Zelanda nella forma di divieto assoluto e, parallelamente, nel Regno Unito erano *in itinere* programmi volti a rendere tutti gli istituti di pena *tobacco-free*[5].

La relazione di accompagnamento esaminava poi l'*impact assessment* del divieto inframurario in termini sia sociali che economici, valutandone anche i profili in odore di illegittimità costituzionale.

Quanto all'impatto sociale, il memorandum evidenziava anzitutto le ricadute positive attese dall'entrata in vigore della modifica. Oltre al generale miglioramento delle condizioni di salute dei reclusi (compresi i non fumatori) segnalava il guadagno in termini di qualità della fruizione degli spazi esterni che, seppur contenuti, avrebbero consentito di trascorrere il tempo all'aria

[3] Prima del 16 maggio 2016, la sezione 12 del regolamento interno del carcere di *Viru* (*Viru Vangla kodukord*) così prescriveva: «*un prigioniero può fumare in un orario e luogo specificati nel programma giornaliero. Il fumo è vietato per i detenuti che scontano sanzioni disciplinari. 12.2. Le sigarette del detenuto devono essere poste in un armadietto fornito dalla prigione. A ogni prigioniero che fumi sarà assegnato un armadietto individuale per conservare le sigarette. La chiave dell'armadietto deve essere conservata nella stanza della guardia. L'armadietto deve essere aperto e chiuso a chiave da un agente penitenziario in presenza del detenuto. 12.3. Un detenuto non può fumare in una postazione di lavoro e quindi le sigarette non possono essere portate a una postazione di lavoro. 12.4. Un detenuto può portare fino a cinque sigarette non confezionate nell'area fumatori all'orario designato per il fumo*».

[4] Così la sentenza in commento, al § 57, sintetizza il passaggio della relazione sul punto: «[…] *nel lungo periodo, ai costi sanitari connessi a patologie legate al fumo erano destinati a diminuire. Inoltre, il divieto avrebbe permesso un utilizzo più efficiente del tempo del personale penitenziario. Si stimava che, all'epoca dei fatti, il personale carcerario impiegasse complessivamente circa ottantacinque ore al giorno nella distribuzione e nel ritiro delle sigarette, nonché nell'esecuzione delle perquisizioni. Inoltre, si registravano circa 1.800 procedimenti disciplinari all'anno relativi al fumo e ai prodotti del tabacco nelle carceri, ciascuno dei quali richiedeva in media tre ore di lavoro di un agente penitenziario*».

[5] Si veda meglio *infra* § 3.

aperta. Tanto avrebbe offerto ai fumatori un lusso che, sotto il vigore delle precedenti e più mitiganti prescrizioni, non avrebbero mai potuto concedersi: un concreto incentivo a smettere di fumare. Gli effetti negativi del divieto, di contro, venivano compendiati nel rischio di insorgenza dei classici sintomi da astinenza da tabacco: un rischio che l'adozione di interventi mirati (come l'introduzione di misure di sostegno ai detenuti fumatori, l'offerta di attività sportive e ricreative, la concessione di pacchetti alimentari integrativi e l'erogazione di cure specifiche da parte della medicina penitenziaria) avrebbe consentito di attenuare. Del resto, le prescrizioni previgenti avevano già gradualmente *abituato* i reclusi al consumo massimo di tre sigarette cadauno al giorno.

L'impatto economico dello *smoking ban* veniva poi scorporato alla luce di due risvolti pratici: i) un aumento indispensabile dei costi per l'Amministrazione Penitenziaria, derivante dalla necessità di rafforzare i presidi e le risorse per gestire la transizione (terapie sostitutive a base di nicotina, servizi di supporto e consulenza psicologica, formazione specifica per il personale ed erogazione di trattamenti medici dedicati); ii) per converso, un significativo risparmio di risorse pubbliche nel lungo periodo grazie all'abbattimento dei costi sanitari e gestionali sino a quel momento assorbiti dalle questioni legate al consumo di tabacco[6].

Il memorandum argomentava poi la piena proporzionalità della misura restrittiva con l'articolo 19 della Costituzione estone, norma che sancisce il diritto generale di autodeterminazione e il libero sviluppo della personalità (*vaba eneseteostuse õigus*), subordinandone tuttavia l'esercizio alla salvaguardia dei diritti altrui e dell'ordine pubblico[7]. La tutela prioritaria della salute dei reclusi dall'esposizione al fumo passivo, unitamente alle inderogabili istanze securitarie

[6] La relazione osservava in proposito che, prima dell'entrata in vigore del divieto assoluto, il personale penitenziario trascorreva collettivamente circa ottantacinque ore al giorno a consegnare e raccogliere sigarette e condurre perquisizioni. A ciò si aggiungevano circa 1.800 controversie disciplinari annuali legate al fumo, ognuna delle quali comportava un dispendio medio di tre ore di lavoro per agente.

[7] L'articolo 19 della Costituzione estone prevede, nei suoi due unici commi, che «*Ognuno ha il diritto al libero sviluppo della propria personalità. Ognuno deve rispettare i diritti e le libertà degli altri e osservare la legge nell'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà e nell'adempimento dei propri doveri*». Per costante giurisprudenza della Corte Suprema Estone (*Riigikohus*) l'articolo 19 sancisce una *libertà generale di azione* (il c.d. principio *Üldine tegevusvabadus*), rendendola una norma chiave di volta o di salvaguardia: essa è dunque capace di coprire qualsiasi scelta comportamentale, stile di vita o atto individuale che non siano espressamente tuttelati da un diritto fondamentale specifico (come il diritto alla libertà di parola, di religione o la vita privata di cui all'art. 26 della Costituzione). *Ex plurimis*, v. *Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium* (Camera di Revisione Costituzionale della Corte Suprema), causa n. 3-4-1-1-03 del 17 febbraio 2003.

penitenziarie, precludeva, per la relazione, la praticabilità di soluzioni intermedie o compartimentazioni fisiche, rendendo l'interdizione assoluta l'unico presidio idoneo, e quindi anche *proporzionato*, al perseguimento degli scopi degli interessi in gioco.

La stessa Corte Suprema dell'Estonia, nel procedimento di legittimità costituzionale promosso su ricorso proprio di due dei richiedenti, avrebbe di lì a poco dissipato ogni dubbio sulla compatibilità della misura alla Carta fondamentale[8]. La pronuncia, oltre ad attestare la correttezza della delega legislativa, ha affrontato di petto il paventato *vulnus* di costituzionalità, decidendo di scrutinare i punti nevralgici del divieto cercando di smentirne, in buona sostanza, il velo di criticità:

a) La tutela della popolazione detenuta e del personale penitenziario non costituisce, in quanto tale, uno degli scopi statutari del sistema carcerario: a far salva la tenuta costituzionale dello *smoking ban* è, piuttosto, l'esigenza di non ricusare gli obiettivi di sicurezza, ordine e protezione.
b) Vanno considerate con favore le misure alternative meno restrittive, tra cui l'intensificazione di sforzi di sostegno psicologico per completare l'opera di convincimento di quanti più detenuti a smettere di fumare, aree designate per il consumo e la separazione dei fumatori dai non fumatori. La Corte, tuttavia, ne ha evidenziato i limiti strutturali: scarsa efficacia e difficoltà nella supervisione.
c) Nel bilanciare gli interessi concorrenti, il Giudice delle leggi ha riconosciuto che la dipendenza da nicotina e i sintomi di astinenza accentuino la gravità dell'interferenza statale ma, allo stesso tempo, ha precisato che la sintomatologia tipica abbia di norma natura temporanea e che consulenze e trattamenti sostitutivi della nicotina sono sempre garantiti laddove necessari.
d) Giova attribuire rilevanza alla gradualità dell'attuazione della misura nell'istituto penitenziario di *Viru*: prima dell'introduzione del divieto totale, le quote di sigarette consentite ai detenuti e agli internati erano state progressivamente ridotte.
e) La protezione della salute dei non fumatori, la prevenzione dei rischi di incendi, il contrasto a dinamiche illecite di prevaricazione o indebitamento

[8] Cfr. *Riigikohus* (Corte Suprema dell'Estonia) causa n. 5-19-40 del 17 dicembre 2019.

tra i reclusi e il mantenimento dell'ordine interno risultano senz'altro prevalenti sull'ingerenza nei diritti individuali dei detenuti.

Il fumo — concludeva infine il memorandum – costituiva una componente storicamente radicata nella subcultura carceraria (all'epoca dei fatti, si stimava fumatore circa il 21% del personale penitenziario e il 77% della popolazione detenuta estone), il che rendeva pressoché utopistico per i reclusi affrancarsi autonomamente dalla dipendenza.

Per tutti questi motivi, la parabola *tobacco-free enviroment in prison* trovava definitiva cittadinanza tra le regole penitenziarie di *Viru Vangla* a partire dal 1° ottobre 2017.

2. Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo: le norme convenzionali violate

A seguito di una rocambolesca vicenda contenziosa sul piano nazionale[9], quattro dei detenuti di *Viru Vangla* investono della questione la Corte di Strasburgo. I ricorsi, proposti da R.V., D.L. e D.T., tre cittadini estoni, e da N.S., di cittadinanza sconosciuta, vengono dai giudici esaminati congiuntamente una volta riuniti i giudizi[10]. Ad accomunare gli istanti sono più circostanze: i) erano, al tempo di reclusione, tutti consumatori abituali di tabacco da lunga data; ii) si trovavano reclusi nel penitenziario estone di *Viru* al momento della modifica del regolamento interno; iii) dopo l'introduzione del divieto assoluto di fumo, avevano patito acute e profonde sofferenze.

Il primo, il terzo e il quarto ricorrente lamentano la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, sicché l'entrata in vigore del divieto avrebbe reso insopportabile la prosecuzione dello stato di detenzione. Denunciano, in ricorso, di aver sofferto di significativi aumenti di peso, difficoltà di movimento, dispnea e disturbi del sonno; la prescrizione avrebbe inoltre ingenerato in loro i tipici sintomi da astinenza a lungo termine a fronte dei quali l'Amministrazione Penitenziaria non avrebbe fornito alcuna terapia sostitutiva della nicotina idonea ad alleviare i malori.

[9] Riassunta dal § 6 e ss. della sentenza in rassegna.

[10] I restanti tre ricorsi riuniti erano iscritti ai nn. 3184/21, 17982/21, 43852/21 e 44600/21. Tre delle domande erano state presentate il 6 gennaio, il 28 marzo e il 21 agosto 2021 rispettivamente dai cittadini estoni D.L., R.V. e D.T., mentre la quarta domanda è stata presentata il 31 agosto 2021 dal richiedente N. S.

Il secondo ricorrente, che contesta pure la violazione dell'articolo 8, aggiunge di aver sofferto di aumento di stress e aggressività, comparsa di cefalee, insonnia, stress e deficit dell'attenzione. Rammenta alla Corte la dimensione intimamente personale della decisione di fumare tabacco, un'attività che lui, come gli altri fumatori, aveva per lungo tempo trovato piacevole e confortante: vietandone il consumo, lo Stato aveva indebitamente interferito con il proprio diritto alla *self-realization*.

Obietta le numerose doglianze lo Stato convenuto, eccependo l'inapplicabilità *ratione materiae* delle norme convenzionali invocate.

Lo *smoking ban*, per la difesa, sfugge dal perimetro d'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non integrando alcun trattamento inumano o degradante: la proibizione mai avrebbe potuto raggiungere lo standard minimo di gravità richiesto per l'attivazione della norma. Al contrario, sarebbe stata proprio l'esposizione al fumo passivo degli altri detenuti (s'intendono, ora, quelli non fumatori) a potersi configurare più coerentemente come una violazione della disposizione: peraltro, sarebbe apparso chimerico, oltre che tecnicamente complesso, garantire un ambiente *tobacco-free* a tutela dei non fumatori senza sostenere investimenti ingenti e scarsamente sostenibili.

Analoghe considerazioni vengono rassegnate in ordine all'altro parametro convenzionale censurato, l'articolo 8. Per lo Stato convenuto, il divieto assoluto di fumo non avrebbe in alcun modo inciso, per di più indebitamente, sulla vita privata dei ricorrenti, difettando un nesso sufficiente con la tutela dell'identità, lo sviluppo della personalità o la capacità di instaurare e coltivare relazioni coi terzi. Evidenzia, inoltre, che lo stato di detenzione comportasse *ex se* limitazioni intrinseche alla sfera privata del recluso, ivi comprese quelle relative alle *res* detenibili all'interno degli istituti: per tale ragione, l'Amministrazione Penitenziaria era tenuta a valutare quali oggetti potessero costituire un pericolo per l'ordine interno e per la sicurezza della popolazione detentiva e del personale.

In questi termini viene delineato il nucleo di ispirazione dello *smoking ban*, inteso come presidio volto a perseguire le legittime finalità di tutela della salute, strettamente connesse al contenuto precettivo dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione.

Concludendo le proprie difese, lo Stato estone ritiene che i richiedenti non possano considerarsi *vittime* di alcuna violazione dei diritti umani specie alla luce

delle allegazioni sostenute che risultano prive di riscontro sia in ordine agli effetti negativi asseritamente patiti (sintomi da astinenza e necessità di supporto terapeutico), sia in merito a una presunta inerzia dell'istituto nell'offrire la dovuta assistenza per la dipendenza da nicotina. A supporto di tali argomentazioni, la difesa statale richiama le dichiarazioni rese dal medico di *Viru Vangla* secondo cui, all'interno delle cartelle cliniche dei ricorrenti, non vi era traccia di elementi idonei a confermare la presenza della temuta sintomatologia da astinenza. Il terzo ricorrente, ad esempio, pur avendo lamentato acuti cefalalgici ripropostisi nel tempo, ne era affetto già prima dell'entrata in vigore del divieto, lasciando così privo di conforto il nesso eziologico tra le modifiche regolamentari e i disturbi lamentati.

3. Il nodo sciolto dalla Corte: il sostrato di diritto dei ristretti è inviolabile?

Con sentenza emessa il 4 novembre 2025, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda del ricorrente D.L., la terza sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia in modo diverso in ordine alle due norme convenzionali dedotte in ricorso.

Giova premettere che nel tempo la Corte ha analizzato a più riprese l'impatto del divieto, o meglio, del fumo passivo sulla salute e sul benessere dei detenuti non fumatori e lo ha fatto, a dire il vero, pronunziandosi anche sull'articolo 3 della Convenzione[11]. Nell'*affaire Sy. e No. c. Belgio,* fra tutti, ne ha riconosciuto la violazione stabilendo che l'esposizione coartata al fumo passivo – dovuta, nella vicenda, alla condivisione di cella con un detenuto fumatore – costituisse un indice di aggravamento delle condizioni generali di detenzione e che, specie se associata all'inadeguatezza degli spazi, configurasse le condotte vietate dalla norma convenzionale [12].

Il caso in commento racconta invece della prima occasione in cui i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a scrutinare la questione (quella, s'intende, del fumo nelle carceri) collocandosi sulla sponda contraria e inesplorata: vagliare, alla luce dei diritti convenzionali, l'impatto del divieto totale di fumo sui detenuti fumatori.

Seguendo quest'inedito itinerario, la Corte, pur non sottostimando i disagi correlati alla forzata astinenza da tabacco, ritiene di escludere che i fatti patiti

[11] Cfr., *ex multis*, Corte Edu, sez. V, *Stoine Hristov c. Bulgaria* (no. 2), 16 ottobre 2008 (ric. 36244/02) e Corte Edu, *Aparicio Benito c. Spagna,* 13 novembre 2006 (ric. n. 36150/03).
[12] Corte Edu, *Sy. e No. c. Belgio*, 16 maggio 2017 (ric. nn. 37768/13 e 36467/14).

durante la carcerazione dai ricorrenti e verosimilmente dovuti all'entrata in vigore dello *smoking ban* (depressione, ansia, aumento di peso, dispnea e disturbi del sonno) costituiscano una violazione del divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti[13].

Dichiara invece ricevibili, a maggioranza, le denunce dei detenuti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, ravvisandone la violazione.

In premessa, la Corte ribadisce l'indispensabile principio di continuità del godimento dei diritti e delle libertà convenzionali per l'individuo durante lo stato detentivo[14], fatta eccezione del diritto alla libertà quando la carcerazione, legittimamente imposta, rientri nell'ambito d'applicazione dell'articolo 5. Fra tali diritti, non v'è ragione di escludere quelli prescritti dai due commi dell'articolo 8, ispirato alla tutela dalle ingerenze arbitrarie nella vita privata e familiare, nel domicilio e nella corrispondenza da parte delle autorità pubbliche.

Ragionando poi sul bandolo della matassa della disposizione, che risiede nel secondo comma, la sentenza ribadisce l'arduo compito iniziale rimesso agli Stati – fermi restando, va da sé, la revisione finale che spetta alla Corte sul grado di *necessità*[15] dell'ingerenza statale e il margine d'apprezzamento che in capo a

[13] Che ricorre, per costante giurisprudenza dei diritti umani, al superamento della c.d. *soglia minima di gravità*. Pronunciatosi sulle tecniche investigative adottate dalle autorità britanniche nei riguardi degli adepti dell'*Irish Republican Army*, ne spiega eloquentemente il significato il *leading case* Corte Edu, Plenaria, *Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, ric. n. 5310/71, con l'obiettivo di fornire all'interprete un perimetro più agevolmente tangibile tra le diverse condotte vietate dalla disposizione nel § 167: «[…] *The five techniques were applied in combination, with premeditation and for hours at a stretch; they caused, if not actual bodily injury, at least intense physical and mental suffering to the persons subjected thereto and also led to acute psychiatric disturbances during interrogation. They accordingly fell into the category of inhuman treatment within the meaning of Article 3 (art. 3). The techniques were also degrading since they were such as to arouse in their victims feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them and possibly breaking their physical or moral resistance. On these two points, the Court is of the same view as the Commission. In order to determine whether the five techniques should also be qualified as torture, the Court must have regard to the distinction, embodied in Article 3 (art. 3), between this notion and that of inhuman or degrading treatment. In the Court's view, this distinction derives principally from a difference in the intensity of the suffering inflicted*». Per la successiva giurisprudenza dei diritti umani sviluppatasi nel solco della succitata sentenza cfr., e*x multis*, Corte Edu, *Tyrer c. Regno Unito*, 25 aprile 1978, ric. n. 5856/72, Corte Edu, Grande Camera, *Selmouni c. Francia*, 28 luglio 1999, ric. n. 25803/94. Sulla diversa intensità della gravità dell'azione in odore di violazione convenzionale, v. A. CASSESE, *Prohibition of Torture ad Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, R. ST. J. MACONALD-F. MATSCHER-H. PETZOLD, *The European System for the Protection of Human Rights*, Dordrecht, 1993, *passim*.

[14] Corte Edu, *Stoine Hristov c. Bulgaria* (no. 2), cit.

[15] Sulla nozione di *necessità*, di cui si dirà meglio, v. Corte Edu, sez. V, *Libert c. Francia*, 22 febbraio 2018 (ric. n. 588/13), § 47: «*La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché. Si, pour se prononcer sur la «nécessité»*

essi residua – chiamati a individuare il punto in cui risieda l'equilibrio fra due apparenti polarità: necessità di interferenza nell'interesse pubblico e diritti tutelati dal primo comma[16].

Preliminarmente accertata l'applicabilità della disposizione alla vicenda di specie, la Corte giunge a ritenere subito dopo che lo Stato convenuto abbia commesso un'indebita interferenza col diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata, consolidando in questi termini il principio di diritto: l'espiazione di una pena restrittiva della libertà non può condonare, come inevitabile e automatico corollario, anche la perdita per il detenuto della facoltà di fumare[17].

Di seguito, l'itinerario argomentativo seguito dai giudici di Strasburgo.

Sebbene il fumo configuri una abitudine diffusa, sia pur faticosamente abbandonabile da chi ne è avvinto da dipendenza, non può per ciò solo esser elevato a segmento indispensabile dell'esistenza dell'uomo. Va nondimeno ammesso che la decisione di farne uso vada giocoforza intesa come porzione della libertà dell'individuo di compiere scelte sul proprio corpo e sulla propria salute, facendo perciò pieno esercizio dell'autonomia personale.

d'une ingérence «dans une société démocratique», la Cour doit tenir compte de la marge d'appréciation laissée aux États contractants, elle ne se borne toutefois pas à se demander si l'État défendeur a usé de son pouvoir d'appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée». Sulla portata applicativa della disposizione si vedano, *ex plurimis*, Corte Edu, Plenaria, *Dudgeon c. Regno Unito*, 22 ottobre 1981 (ric. 7525/76); Corte Edu, *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, 27 ottobre 1994 (ric. n. 18535/91); Corte Edu, sez. IV, *Pretty c. Regno Unito*, 29 aprile 2002 (ric. 2346/02); Corte Edu, sez. III, *Lozovyye c. Russia*, 24 aprile 2018 (ric. 4587/09); Corte Edu, Grande Camera, *Fernández Martínez c. Spagna*, 12 giugno 2014 (ric. n. 56030/07).

[16] Offre una ricostruzione sul concetto di '*necessary in a democratc society*' anche Corte Edu, Grande Camera, *Vavřička e altri c. Repubblica Ceca*, 8 aprile 2021 (ric. n. 47621/13 e altri) § 273**:** «*An interference will be considered "necessary in a democratic society" for the achievement of a legitimate aim if it answers a "pressing social need" and, in particular, if the reasons adduced by the national authorities to justify it are "relevant and sufficient" and if it is proportionate to the legitimate aim pursued. The Convention system has a fundamentally subsidiary role. The national authorities have direct democratic legitimation in so far as the protection of human rights is concerned and, by reason of their direct and continuous contact with the vital forces of their countries, they are in principle better placed than an international court to evaluate local needs and conditions. It is therefore primarily the responsibility of the national authorities to make the initial assessment as to where the fair balance lies in assessing the need for an interference in the public interest with individuals' rights under Article 8 of the Convention. Accordingly, in adopting legislation intended to strike a balance between competing interests, States must in principle be allowed to determine the means which they consider to be best suited to achieving the aim of reconciling those interests. That assessment by the national authorities remains subject to review by the Court, which makes the final evaluation as to whether an interference in a particular case is "necessary", as that term is to be understood within the meaning of Article 8 of the Convention*».

[17] Cfr. § 156 e ss. della sentenza in commento.

La questione assume un involucro ancor più complesso fra le mura degli istituti di detenzione. Sul punto, i giudici dei diritti umani ricordano ancora una volta l'inviolabilità del sostrato dei diritti e delle libertà convenzionali dei detenuti che non può venir compresso per la sola causa di carcerazione; al contempo, non sottostimano le intrinseche limitazioni che le modalità di espiazione della pena impongono alle scelte di vita privata dei ristretti. E pur considerando questi due assunti apparentemente antitetici (inviolabilità dei diritti dei detenuti-ridotte opportunità di realizzazione della vita privata), una conclusione pare silenziosamente farsi largo: nella condizione tipica della restrizione, ove ristretto è anche l'esercizio dell'autonomia personale, la libertà di scelta su questioni che il detenuto può ancora decidere personalmente diventa molto più preziosa di quanto lo sarebbe in un'esistenza ordinariamente extramuraria, e la decisione se fumare o meno rientra senz'altro fra queste. Ciò non significa, beninteso, disconoscere l'importanza delle misure di controllo del tabacco nelle carceri, chiamate al rispetto degli standard sanciti dalle *Nelson Mandela Rules* mirate, tra l'altro, alla creazione di regimi detentivi in grado di neutralizzare le differenze tra la vita dentro il carcere e quella in libertà. La Corte difatti tiene a evidenziare di non aver perso di vista due aspetti fondamentali della questione: i) l'obbligo che grava sugli Stati, al ricorrere di determinate condizioni e ai sensi della Convenzione, di adottare misure positive per proteggere i detenuti dagli effetti nocivi del fumo passivo, sia pur con la costante difficoltà rappresentata dall'assenza di soluzioni uniformi sulla protezione dei non consumatori dal fumo passivo nelle carceri[18]; ii) nello scenario internazionale (perciò anche penitenziario-internazionale, e lo suggerisce anche la ricostruzione comparatistica riportata in sentenza[19]) si sta facendo strada la tendenza di un controllo drasticamente rigoroso dell'uso di tabacco.

A quest'ultimo riguardo, giova cogliere qualche sintetico spunto di comparazione tra i Paesi del Consiglio d'Europa.

L'approccio più drastico, escludendo l'Estonia, è stato adottato in Inghilterra e in Galles con il divieto di fumo *indoor* e *outdoor*. Il c.d. *Health Act*, entrato in vigore nel 2006, aveva prescritto il divieto di consumare tabacco nei luoghi pubblici chiusi e nei luoghi di lavoro in tutto il Regno Unito e sebbene

[18] Corte Edu, sez. V, *Stoine Hristov c. Bulgaria,* cit., § 42.
[19] Si vedano § 87 e ss. della sentenza in rassegna.

inizialmente le carceri venissero esentate dall'applicazione del divieto[20], l'estensione è poi avvenuta nel luglio del 2018 per tutti gli istituti penitenziari dell'Inghilterra e del Galles[21]. E tanto è accaduto benché la *Supreme Court* del Regno Unito, investita della questione l'anno precedente, si fosse pronunciata in favore dell'esenzione delle carceri, quantomeno sul piano formale, dall'applicazione dello *smoking ban*[22]. Attualmente vige il divieto radicale e assoluto di consumare o detenere tabacco in qualsiasi area del carcere (celle, cortili, spazi comuni e aree lavorative) e la violazione della prescrizione costituisce un illecito disciplinare sanzionato con la perdita di privilegi o il rigetto delle istanze di premialità.

Soluzioni intermedie, sia pur iscritte nella traiettoria della lotta al tabagismo, sono impiegate nelle carceri in Finlandia, ove è fatta applicazione di un severo divieto di fumare all'interno delle strutture (e quindi anche nelle celle), consentendone il consumo solo in spazi *outdoor* autorizzati e durante l'ora d'aria giornaliera[23]. I detenuti, comunque, possono sempre ottenere prodotti sostitutivi della nicotina per alleviare la sintomatologia di astinenza e i servizi sanitari sono articolati in modo da fornire supporto, individuale e condiviso, ai ristretti che desiderano smettere di fumare.

Si collocano, di contro, su di una sponda opposta alcuni Paesi che predispongono dei regimi derogatori per la popolazione penitenziaria: l'esempio paradigmatico è offerto dalla tolleranza speciale spagnola. Con la *Ley* n. 28 del 2005[24] – volta all'introduzione di misure sanitarie per contrastare il fumo e alla regolamentazione dei prodotti del tabacco – è stato introdotto un regime speciale

[20] I detenuti e gli internati potevano continuare a fumare all'interno delle proprie celle (singole o condivise solo con altri fumatori), ma non nei locali comuni o negli spazi lavorativi.
[21] Di seguito, la completa intitolazione dell'intervento normativo: '*An Act to make provision for the prohibition of smoking in certain premises, places and vehicles and for amending the minimum age of persons to whom tobacco may be sold; to make provision in relation to the prevention and control of health care associated infections; to make provision in relation to the management and use of controlled drugs; to make provision in relation to the supervision of certain dealings with medicinal products and the running of pharmacy premises, and about orders under the Medicines Act 1968 and orders amending that Act under the Health Act 1999; to make further provision about the National Health Service in England and Wales and about the recovery of National Health Service costs; to make provision for the establishment and functions of the Appointments Commission; to make further provision about the exercise of social care training functions; and for connected purposes*)'.
[22] *Judgement R. on the application of Black vs. Secretary of State for Justice,* 19 dicembre 2017.
[23] Cfr. *Prison and Probation Service of Finland.*
[24] *Ley* 28/2005, de 26 de diciembre, *de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.*

per gli *establecimientos penitenciarios*. In deroga al divieto generale di fumare in luoghi di lavoro chiuso, la *disposición adicional sexta* della legge ha autorizzato gli istituti di pena a consentire il fumo nelle carceri: ciò, beninteso, sia negli ambienti *outdoor* sia in appositi spazi interni, tra cui le stesse celle purché provviste di idonee modalità di ventilazione diretta[25]. Non ha smentito la politica della tolleranza neppure la legge di modifica della novella del 2005, cioè la *Ley* n. 42 del 2010[26], che si è mossa lungo due direzioni apparentemente ossimoriche: i) l'inasprimento dei divieti generali di fumo per i cittadini (in libertà); ii) la conferma e specificazione della disposizione addizionale sesta della legge del 2005, che ha ribadito la liceità del fumo anche in aree chiuse dei penitenziari espressamente destinate a tale scopo. Le stesse circolari dell'Amministrazione Penitenziaria spagnola hanno pure sposato la rotta compromissoria fra divieto e concessione: la *Circular* n. 4 del 2011 della *Secretaría General de Instituciones Penitenciarias* – diretta all'armonizzazione della riforma della legge antifumo agli ambienti carcerari, ad eccezione della Catalogna e Paesi Baschi che seguono sul tema regimi separati – ha tipizzato una *summa divisio* fra chi *lavora* e chi *risiede* negli istituti penitenziari[27]. Per i *funcionarios* (i.e. operatori e personale penitenziario in senso lato) vige il divieto assoluto di consumare tabacco in tutti gli spazi e ambienti chiusi e non è prevista alcuna opportunità di dedicarvi aree dedicate; per i detenuti, viceversa, permane una disciplina flessibile che ne consente l'uso, anche nelle celle, purché espressamente identificate come zone per fumatori.

Non dissimile, infine, il modello impiegato dalla Penisola italiana, connotata, anch'essa, da un regime di deroga differenziato del divieto. Collocandosi nel solco di una storica frizione tra disposizioni generali antifumo e abitudini detentive differenziate, la matrice giuridica della materia giace nella

[25] Di seguito il testo del secondo comma della disposizione, rubricata eloquentemente '*Régimen especial de los establecimientos penitenciarios*': «*En los establecimientos penitenciarios se permite fumar a los internos en las zonas exteriores de sus edificios al aire libre, o en las salas cerradas habilitadas al efecto, que deberán estar debida y visiblemente señalizadas y contar con ventilación independiente o con otros dispositivos para la eliminación de humos*».

[26] *Ley* 42/2010, de 30 de diciembre, *por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.*

[27] *Instrucción* 4/2011, de 14 de abril, *de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Medidas de protección del tabaquismo en los centros penitenciarios.*

legge *Sirchia*[28]: l'articolo 51, decisamente ispirato alla tutela della salute dei non fumatori, ha esteso in larga misura il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, sia aperti al pubblico che destinati ai luoghi di lavoro[29]. Il quadro viene rimpinguato dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, cioè il D.P.R. 230/2000, che ha dedicato al tema un'apposita premura: l'articolo 6, ultimo comma, prevede difatti che «*se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori*». La norma, tuttavia, è rimasta in larga parte inattuata ovvero applicata solo in modo frammentato nelle carceri italiane: il dilagante *overcrowding* penitenziario rende utopico predisporre una separazione fra i ristretti fumatori e quelli non fumatori, forzati a condividere non solo gli stessi ambienti, ma sovente anche la stessa cella[30].

Il quadro restituito dall'analisi comparata conduce perciò ad una nitida presa d'atto, fatta propria anche dalla Corte, sul modo in cui a livello internazionale trova coordinazione il complesso binomio istanze securitarie antifumo-tutela della salute: parecchi Stati hanno adottato misure per limitare il fumo nelle carceri, consentendolo di norma solo in aree specificamente dedicate (negli spazi *outdoor* o in altre strutture interne appositamente designate) ma al contempo, nella stragrande maggioranza di essi, la protezione delle persone dall'esposizione al fumo non ha mai imposto l'adozione di misure drastiche come il divieto assoluto scelto dall'Estonia.

Giova ritornare, ancora per un momento, all'esperienza inglese. Pur costituendo essa il moderno prototipo della politica di tolleranza zero del tabacco, la transizione verso il divieto totale è avvenuta col ricorso ad una progressiva gradualità di misure (spalmate su un triennio) ed inoltre è stata affiancata dalla promozione del c.d. *vaping* in termini di vera propria e misura compensativa e valvola di decompressione[31]. La soluzione del modello britannico

[28] Legge 16 gennaio 2003, n. 3, *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione* (GU n. 15 del 20-01-2003).

[29] Le sole eccezioni considerate dalla disposizione sono cristallizzate nelle lettere *a)* e *b)* del secondo comma: il riferimento è agli spazi privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Prosegue la norma specificando altresì che quest'ultimi ambienti (cioè, quelli di cui alla lettera b) devono essere dotati di impianti di ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.

[30] Riporta il XXI Rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone *Tutto chiuso* che, al 30 aprile 2026, le persone presenti nelle carceri indagate erano 64.436 su 51.265 posti regolamentari: il dato ufficiale del sovraffollamento era dunque pari al 125,7%.

[31] Il termine *vaping* si riferisce all'inalazione di liquido vaporizzato (glicole propilenico, glicerolo, aromi e spesso nicotina) prodotto da dispositivi alimentati a batteria. Ne dà una definizione

documenta allora che la legittimità convenzionale e la tenuta pratica del divieto assoluto di fumo non dipendano unicamente dall'*an* della proibizione quanto dal *quomodo*: una tale prescrizione può rivelarsi sostenibile (può discutersi, invece, in ordine all'efficacia) solo se accompagnata da una rigorosa gradazione temporale, da un capillare supporto medico e farmacologico e dall'introduzione di adeguate misure di riduzione del danno (*harm reduction*), come l'uso regolamentato delle *e-sig*, alternativa lecita ed economicamente tollerabile[32].

Venendo al nucleo del *decisum*, Corte europea dei diritti dell'uomo giunge ad esaminare più nel dettaglio se, adottando il divieto totale di fumare nelle carceri, le autorità estoni abbiano ecceduto i confini del margine di apprezzamento a loro legittimamente riconosciuto.

Sul tema, la giurisprudenza alsaziana appare granitica e lo ribadisce anche la sentenza in rassegna: nell'arduo compito di bilanciamento degli interessi concorrenti, agli Stati deve esser consentito di determinare i mezzi ritenuti più idonei per raggiungere l'obiettivo conciliativo prefissato. Il margine d'apprezzamento che ne deriva è naturalmente variabile a seconda di numerosi fattori (si pensi, fra tutti, al grado di *crucialità* dei diritti in gioco ovvero al caso in cui si discuta di porzioni particolarmente importanti dell'esistenza o dell'identità

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, condannandone però fortemente l'utilizzo, ritenendo preoccupante il fatto che questi prodotti sono stati ammessi al mercato aperto come prodotti di consumo e siano insistentemente commercializzati tra i giovani: «*Esistono molti tipi diversi di sigarette elettroniche, che sono il tipo più comune di sistemi elettronici di somministrazione della nicotina (SEAN) e sistemi elettronici senza nicotina (SESN). Questi sistemi riscaldano un liquido per creare aerosol che vengono inalati dall'utente. I cosiddetti liquidi elettronici possono contenere nicotina, o meno (ma non contengono tabacco). Di solito contengono additivi, aromi e sostanze chimiche che possono essere dannosi per la salute delle persone*».

[32] *Action on Smoking and Healt*, *Briefing: The implementation of smokefree prisons in England and Wales*, 26 novembre 2018, 4: «*Nicotine withdrawal can, however, result in prisoners becoming distressed when smokefree policies are being implemented. In England and Wales it was decided from the start that the rollout would have to be combined with the effective management of nicotine addiction. This included both access to stop smoking treatment, and, for those prisoners who wanted to continue to use nicotine, access to e-cigarettes. E-cigarettes were introduced as an alternative to smoking in prison shops in phase one of the project in August 2015. Initially only disposable e-cigarettes were available, but after trials rechargeable devices were introduced. In addition, an advance purchase scheme was introduced for prisoners with insufficient funds to purchase e-cigarettes, to reduce debt and other associated problems. The provision of e-cigarettes is considered by the prison service to have been a 'game changer' in helping facilitate a successful transition to smokefree. Prior to the project starting around 50,000 prisoners were buying tobacco, as of July 2018 prison shops were selling over 65,000 vaping products weekly to over 33,000 prisoners and sales have continued to increase since then*».

dell'individuo[33]) ma non è mai illimitato o omnicomprensivo[34]. E pur prendendo atto della tendenza proibitiva intrapresa sul fronte internazionale, il consumo di tabacco rimane una condotta lecita per le persone in stato di libertà; ne consegue che, sulla base dei modelli adottati dagli Stati aderenti, non si può giocoforza concludere che vi sia un consenso uniforme degli stessi sulla necessità di vietare totalmente il fumo negli spazi di detenzione.

Inoltre, le valutazioni in punto di proporzionalità svolte dallo Stato convenuto sui possibili effetti derivanti dal divieto si sono unicamente preoccupate, ad avviso dei giudici, di graduare il contributo della misura agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza carceraria, ignorando la palese frizione con il diritto allo sviluppo della personalità dei detenuti. Il dibattito nazionale sembra aver lasciato colposamente in penombra la riflessione circa i possibili risvolti sull'autonomia personale e sulla libertà di scelta dei ristretti di decidere su questioni concernenti il proprio corpo e la propria salute: l'unica premura riservata alla prospettiva dei detenuti fumatori pare quella relativa al limitato impatto fisico del divieto sull'astinenza e sulla possibilità di accedere a cure e consulenze. Non sorprende, prosegue la decisione, che nella relazione illustrativa del progetto di modifica il fumo tra i detenuti sia stato considerato una mera espressione della subcultura carceraria e non già l'esercizio di una libera scelta dell'individuo[35].

Nella vicenda di specie, peraltro, il divieto di fumo (unitamente al divieto di detenere prodotti fumabili del tabacco) è stato introdotto mediante modifiche al Regolamento interno degli istituti penitenziari poi seguite da altre variazioni

[33] Per i casi in cui la Corte dei diritti umani ha riconosciuto agli Stati un margine d'apprezzamento ristretto in ragione dei diritti convenzionali in gioco si vedano, *ex multis*, Corte Edu, Plenaria, *Dudgeon c. Regno Unito*, cit.; Corte Edu, *X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985 (ric. n. 8978/80); Corte Edu, sez. IV, *Pretty c. Regno Unito*, cit.; Corte Edu, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, 11 luglio 2002 (ric. n. 28957/95); Corte Edu, sez. I, *Karner c. Austria*, 24 luglio 2003 (ric. 40016/98); Corte Edu, Grande Camera, *Strand Lobben e altri c. Norvegia,* 10 settembre 2019 (ric. n. 3783/13). Per converso, Corte Edu, Grande Camera, *X, Y e Z c. Regno Unito*, 22 aprile 1997 (ric. n. 21830/93); Corte Edu, *Fretté c. Francia*, 26 febbraio 2002 (ric. 36515/97); Corte Edu, Grande Camera, A., *B. e C. c. Irlanda*, 16 dicembre 2010 (ric. 25579/05); Corte Edu, Grande Camera, *Lautsi e altri c. Italia*, 18 marzo 2011 (ric. n. 30814/06); Corte Edu, Grande Camera, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera,* 9 aprile 2024 (ric. 53600/20), offrono esempi di un ampio margine accordato agli Stati convenuti.

[34] Su cui diffusamente F. DONATI- P. MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in P. FALZEA–A. SPADARO–L. VENTURA (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, Giappichelli, Torino, 2003, 65 e ss.

[35] *Infra*, § 1.

apportate al Regolamento di istituto del carcere di *Viru*[36]. La sentenza rileva a riguardo che lo *smoking ban* entrato in vigore nell'ottobre del 2017 costituisse l'effetto del combinato disposto di due fonti secondarie: il regolamento ministeriale e quello interno all'istituto. E dunque, sia pur non contestando la conformità del divieto alle pertinenti disposizioni di legge sull'esecuzione della pena, i giudici ne evidenziano un aspetto deficitario tutt'altro che trascurabile: la prescrizione modificativa del regolamento non ha mai beneficiato di un esame ponderato e di un dibattito parlamentare diretto.

La Corte tiene tuttavia a precisare, prima di rassegnare la definitiva valutazione sul caso, due assunti inscindibili dalla sua conclusione: i) accoglie con favore gli sforzi volti a tutelare la sicurezza e la salute inframuraria, riducendo per quanto possibile l'esposizione al fumo passivo e i rischi associati; ii) riconosce che le autorità nazionali, chiamate a regolamentare il fenomeno mediante l'adozione di misure generali, siano impossibilitate a valutare la proporzionalità delle restrizioni al fumo in ogni singolo caso individuale.

Nondimeno, per tutte le ragioni sopra esposte, i giudici dei diritti umani si convincono dell'esorbitante margine di apprezzamento che lo Stato convenuto s'è arrogato, avendo omesso di valutare con la dovuta accuratezza la natura della scelta di fumare che spetta sempre alla persona, solo poi al detenuto, e difettando altresì nella misura degli effetti (senz'altro non solo fisici) derivanti da un divieto totale sui fumatori da lunga data. Le autorità estoni, non avendo esaminato le delicate conseguenze sul piano dell'autonomia personale dei detenuti non fumatori, hanno mancato di fornire motivi sufficienti a giustificare l'adozione di una tale restrizione, radicale e assoluta.

L'epilogo, a questo punto, pare chiaro e obbligato: lo Stato convenuto ha indebitamente ecceduto il margine di apprezzamento concesso dalla Convenzione e perciò ne ha violato l'articolo 8[37].

4. Il rinvio alla Grande Camera: le sorti di un precedente incompiuto

Già lo si è anticipato più volte: la decisione in commento restituisce il primo esempio, nella storia della giurisprudenza della Corte, in cui è stato rovesciato

[36] *Ut supra.*

[37] Nel dettaglio, la Corte ha dichiarato ricevibili i reclami dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione a maggioranza. La terza sezione ha poi ritenuto, con quattro voti a tre, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

l'angolo prospettico sulla questione del fumo in carcere. Avrebbe potuto trattarsi, perciò, di un *leading case* dotato di una portata ancor più pregnante, specie perché pronunciato in un momento storico in cui, e si è avuto modo di vederlo, molte politiche nazionali si muovono nel solco di una traiettoria ostile al tabagismo.

Il rinvio alla Grande Camera e le successive vicende processuali, tuttavia, ne rendono impossibile l'elevazione a caso pilota. Il 4 febbraio 2026 il Governo estone chiede il differimento del caso alla *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo, poi accolto il successivo 23 marzo. Nel corso della preparazione amministrativa preliminare del procedimento – e quindi, prima ancora di ottenere una decisione nel merito – la situazione di fatto dei ricorrenti è radicalmente mutata.

Il Registro della Corte ha osservato che l'Avvocato che aveva rappresentato i richiedenti nel corso della trattazione del caso in terza sezione, pur essendo stato notiziato con tempestività della richiesta di rinvio del Governo, non aveva fornito alcun riscontro: le lettere inviategli attraverso il sistema del servizio di comunicazione elettronica della Corte, compresa la corrispondenza relativa alla richiesta di rinvio, non erano state consultate e neppure scaricate per un periodo considerevole. A tanto sono seguite ulteriori indagini, all'esito delle quali è emerso che il legale non esercitasse più la professione forense in Estonia; il Registro, pertanto, ha contattato direttamente i ricorrenti informandoli del rinvio alla Grande Camera e della necessità di nominare un nuovo rappresentante legale, ma anche le lettere a loro indirizzate sono rimaste prive di consegna[38].

Diversa nei fatti, ma non nelle conclusioni, è apparsa la situazione del terzo ricorrente, R.V., di cui il Registro aveva inizialmente rintracciato un indirizzo

[38] Il 2 aprile 2026 il governo è stato anche informato dei tentativi del registro di contattare i richiedenti ed è stato invitato ad assistere nello stabilire la loro attuale posizione e, se possibile, a fornire un mezzo per contattarli. Nella stessa data, l'ufficio del Registro ha anche scritto allo studio legale presso il quale l'Avvocato dei richiedenti era stato precedentemente impiegato, aprendo così la possibilità che un altro membro dello studio potesse assumere la rappresentanza legale, non ricevendo però alcuna risposta. Con successiva lettera del 10 aprile, il Governo ha poi informato la Corte che D.T. e N.S., erano stati rilasciati dalla prigione diversi anni prima e che la loro attuale posizione era sconosciuta alle autorità. Alla luce di tali circostanze, il governo ha invitato la Corte a cancellare la domanda dal suo elenco, ai sensi dell'articolo 37 § 1 della Convenzione, prima di intraprendere ulteriori azioni nel procedimento dinanzi alla Grande Camera. Tuttavia, il 30 aprile 2026 il Registro della Corte ha nuovamente chiesto al governo di indicare se, dopo aver esaurito tutte le vie amministrative nazionali pertinenti, comprese, tra l'altro, le perquisizioni nel registro della popolazione e le indagini all'amministrazione del carcere in cui i richiedenti erano stati detenuti, non sono rimasti in grado di stabilire dove si trovino i due richiedenti.

privato nei propri archivi (l'uomo aveva presentato in precedenza un'altra domanda alla Corte). Nelle more, però, il Governo ha informato la Corte del decesso di R.V., avvenuto il 28 marzo 2026; le successive ricerche amministrative non sono riuscite a identificare alcun erede del richiedente deceduto.

Per questi motivi, la Grande Camera della Corte emette il 30 giugno scorso una sentenza di *striking out* ai sensi dell'articolo 37, § 1 della Convenzione, disponendo la cancellazione dal ruolo della causa. La disposizione attribuisce infatti alla Corte la facoltà di cancellare, in ogni momento della procedura, un ricorso dal ruolo quando: a) il ricorrente non intende più mantenerlo; b) la controversia sia stata risolta; c) la prosecuzione del ricorso non sia più giustificata per ogni altro motivo di cui la Corte accerti l'esistenza. Restano ferme – ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma e del § 2 dell'articolo 37 – sia la prosecuzione dell'esame qualora il rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga, sia la possibilità di decidere una riassunzione della causa a ruolo, ove le circostanze lo giustifichino.

La Corte motiva la propria decisione distinguendo la posizione dei tre ricorrenti.

Quanto al ricorrente R.V., viene richiamata la prassi consolidata della giurisprudenza alsaziana sul tema: nell'ipotesi in cui un ricorrente muoia durante il procedimento, anche dopo il rinvio della causa alla Grande Camera, e nessun erede esprima la volontà di proseguire nell'azione, la domanda dev'essere inevitabilmente cancellata dal ruolo[39]. La Corte precisa altresì di aver adottato parecchie misure che avrebbero potuto attirare l'attenzione degli eredi o, quantomeno, dei congiunti più prossimi del defunto sugli sviluppi del caso: tutte le frasi procedurali chiave (adozione della sentenza della sezione, richiesta di rinvio del Governo di differimento alla Grande Camera e la relativa accettazione) sono state rese note tramite comunicati stampa. Inoltre, la lettera trasmessa all'indirizzo disponibile alla Corte di R.V. era stata regolarmente recapitata, avendo informato la famiglia dell'avvenuto rinvio; ciononostante, nessuno ha manifestato l'intenzione di proseguire il giudizio per conto del *de cuius*. Tanto induce la Corte a ritenere non più giustificato l'esame della domanda ai sensi dell'articolo 37, § 1, lettera c) della Convenzione.

[39] Cfr. Corte Edu, Grande Camera, *Léger c. Francia*, 30 marzo 2009 (ric. n. 19324/02); Corte Edu, Grande Camera, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, 23 febbraio 2012 (ric. n. 27765/09); Corte Edu, Grande Camera, *Mraović c. Croazia,* 9 aprile 2021 (ric. n. 30373/13); Corte Edu, Grande Camera, *Savickis e altri c. Lettonia,* 9 giugno 2022 (ric. n. 49270/11).

Gli altri due ricorrenti, invece, sono rimasti privi di rappresentanza legale nel procedimento e hanno omesso di comunicare agli uffici della Corte i mutamenti di indirizzo e altre circostanze rilevanti, come la loro intervenuta scarcerazione: elementi, questi, che supportano univocamente la conclusione – fatta propria nel giudizio di cancellazione – che D.T. e N.S. non intendessero proseguire nel ricorso ai sensi dell'articolo 37, § 1, lett. a)[40].

Resta da stabilire se vi siano circostanze speciali relative al rispetto dei diritti umani che, ai sensi della Convenzione e dei relativi Protocolli, impongano un esame continuato della domanda: nello specifico, la Corte valuta se il caso di specie sollevi questioni di carattere generale tali da richiedere un chiarimento o uno sviluppo degli standard di protezione convenzionali o se l'impatto della vicenda ecceda la situazione individuale dei singoli ricorrenti[41].

La riflessione si svolge lungo la seguente linea direzionale: poiché gli unici richiedenti in vita hanno dimostrato di non esser più interessati alla vertenza sul divieto totale di fumo nelle carceri estoni e nessuna ulteriore domanda è stata presentata contro l'Estonia (né, a dire il vero, contro altri Stati aderenti) sulla medesima questione, non si ravvisa alcuna contestazione latente o diffusa della misura da parte della popolazione carceraria che possa giustificare la prosecuzione *ex officio* dell'esame. Non sussistono quindi i presupposti necessari per ritenere che la causa investa un problema di rilevanza generale per l'area del Consiglio d'Europa, né una materia per la quale si renda indispensabile una pronuncia definitiva della Grande Camera nell'interesse del rispetto dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, § 1, della Convenzione[42].

In altri termini, la Corte non riconosce al caso quella trascendenza scorta in altre vicende, la cui portata l'ha spinta a negare con favore la cancellazione della

[40] Si vedano Corte Edu, sez. I, *Aleksandr Sergeyevich Gavrilov e Andrey Vladimirovich Kurov c. Russia*, 6 maggio 2008 (ric. 8683/04) e Corte Edu, *Shafiri e altri c. Italia e Grecia*, 21 ottobre 2014 (ric. 16643/09).

[41] Sul punto si rinvia ai parametri espressi in Corte Edu, Grande Camera, *Konstantin Markin c. Russia*, 22 marzo 2018 (ric. n. 30078/06), richiamati in Corte Edu, Grande Camera, *Berlusconi c. Italia*, 27 novembre 2018 (ric. n. 58428/13), § 69. Per giurisprudenza successiva, invece, v. Corte Edu, sez. IV, *Antohi c. Romania*, 24 settembre 2019 (ric. n. 48093/15) e Corte Edu, *Mraović c. Croazia*, 9 aprile 2021, cit.

[42] La Corte, nel giudizio di *striking out* del caso, osserva tra l'altro che il divieto è stato già sottoposto a revisione costituzionale da parte della Corte Suprema dell'Estonia (*ut supra*), la quale ha esaminato la misura in termini di validità giuridica, vagliando legittimità e proporzionalità degli obiettivi perseguiti.

domanda dal ruolo[43]. Sotto il profilo del merito, pertanto, la sentenza emessa il 4 novembre 2025 non è divenuta definitiva, rimanendo priva di efficacia giuridica: il *vulnus* della decisione rimane perciò una questione aperta in tutti gli Stati aderenti e nella stessa Estonia, ove il divieto assoluto di fumo negli istituti di pena continua a spiegare piena efficacia.

Lo scenario che restituisce il giudizio di *striking out* è quindi sussumibile in un corto circuito dal sapore dolceamaro.

Pare difatti innegabile la pregnanza sistematica della sentenza che ha deciso, e lo ha fatto frontalmente, il trema dello *smoking ban* inframurario delineando inedite ricadute sui diritti umani; purtuttavia, la caducazione dell'imperatività del *decisum* ne depotenzia (o neutralizza) l'impatto precettivo, confinandolo ad un livello che rimane giocoforza teorico e persuasivo. La vicenda, nondimeno, non si conclude senza lasciare un'impronta significativa alla questione. Se è vero che l'Estonia non rimane formalmente vincolata dall'autorità di una pronuncia priva di effetti giuridici, l'esperienza di *Viru Vangla* finisce per levarsi a precedente improprio: risultano ormai tracciati i contorni di future linee guida per gli Stati del Consiglio d'Europa, che possono ora attingere a un articolato quadro di indicazioni, metodologiche e preventive, sulla compatibilità dei divieti assoluti (non solo di fumo) coi diritti della Convenzione.

Il sentimento di insoddisfazione per l'impatto di simili compressioni sulla vita privata dei reclusi, unito alla (ritrovata) quiete della giurisprudenza dei diritti umani sull'argomento e al dibattito sul precario equilibrio tra esigenze securitarie e residue garanzie di autodeterminazione del detenuto, sorregge tuttavia la probabilità, tutt'altro che remota, che nuovi ricorsi tornino a bussare alle porte di Strasburgo.

[43] Tanto è accaduto in Corte Edu, Grande Camera, *Malhous c. Repubblica Ceca*, 13 dicembre 2000 (ric. n. 33071/96); Corte Edu, sez. I, *Karner c. Austria,* cit.; Corte Edu, sez. V, *Delecolle c. Francia*, 25 gennaio 2019 (ric. 37646/13).